

**Emergenza sanitaria: illegittima la sospensione dell'attività imposta a società operante nell'ambito della distribuzione di energia elettrica e della realizzazione di impianti elettrici (T.A.R. Campania, sez. V, ord. 21 aprile 2020 – 22 aprile 2020, n. 851)**

Va accolta la domanda cautelare in relazione al provvedimento che aveva disposto la sospensione dell'attività di una società dal momento che la documentazione depositata dalla ricorrente successivamente all'emanazione del decreto monocratico dimostra che l'attività dalla medesima svolta appare organicamente inserita in una filiera produttiva finalizzata a garantire la distribuzione di energia elettrica e la realizzazione di impianti elettrici ed essendo, pertanto, un'attività rientrante in quelle la cui continuazione nell'attuale stato di emergenza pandemica è stata autorizzata dal D.P.C.M. 22 marzo 2020.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sonepar Italia S.p.A. – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Nico Moravia, Marco Giustiniani, Daniele Carminati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

Uiltucs Campania – Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi Campania, Regione Campania non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

(ii) ove occorrer possa: (a) del d.P.C.M. 22 marzo 2020; (b) del d.P.C.M. 11 marzo 2020; (c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020; (d) del d.P.C.M. 1 aprile 2020; (e) Comunicazione di data, protocollo e contenuti non conosciuti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza riferita alla comunicazione di Sonepar Italia S.p.A. ex d.P.C.M. 22 marzo 2020; (iii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

e per il risarcimento del danno subito

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SONEPAR ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE il 10\4\2020 :

(i) del provvedimento della Prefettura di Napoli – Ufficio territoriale del Governo, notificato alla società ricorrente in data 8 aprile 2020 dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Poli-zia Economico-Finanziaria di Padova, con cui è stata disposta “con effetto immediato la sospensione delle attività della Sonepar Italia S.p.A.” presso la sede di Casoria (NA) in via Nazionale delle Puglie, n. 550 (rectius civico n. 178/B);

(ii) ove occorrer possa: (a) del d.P.C.M. 22 marzo 2020; (b) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 ; (c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020; (d) del d.P.C.M. 1 aprile 2020; (e) Comunicazione di data, protocollo e contenuti non conosciuti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza riferita alla comunicazione di Sonepar Italia S.p.A. ex d.P.C.M. 22 marzo 2020; (iii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

e per il risarcimento del danno subito

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 il dott. Fabio Maffei;

Rilevato, in via preliminare, che il sindacato di legittimità del Giudice amministrativo sui provvedimenti, come quello impugnato, espressione di discrezionalità tecnica comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità di tale provvedimento; ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità — come nel caso della definizione di attività economiche funzionali allo svolgimento di servizi essenziali — detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati;

Ritenuto che, alla luce della documentazione depositata dalla ricorrente in vista dell'odierna udienza (fatture ed ordini di acquisto), l'attività dalla medesima svolta appare organicamente inserita in una

filiera produttiva finalizzata a garantire la distribuzione di energia elettrica e la realizzazione di impianti elettrici, fornendo il punto vendita di Casoria la componentistica necessaria ad assicurare la continuità di tali servizi;

Considerato, pertanto, che, allo stato, le risultanze processuali evidenziano il difetto istruttorio in cui è incorsa la resistente amministrazione, non considerando adeguatamente la documentazione comprovante lo svolgimento da parte della società ricorrente di un'attività rientrante in quelle la cui continuazione nell'attuale stato di emergenza pandemica è stata autorizzata dal D.P.C.M. 22 marzo 2020;

Ritenuto, in definitiva, di dover accogliere la proposta domanda cautelare;

Considerato che la novità delle questioni trattate giustifichi l'integrale compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta),

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende l'impugnato provvedimento;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2020;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, riunita mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 84 comma 6 D.l. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore